



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



***REGOLAMENTO
PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI
OBBLIGATI***

Approvato con delibera C.C. n. 15/92268/2012 del 14 gennaio 2013
Modificato con delibera C.C. n. 5/40894/2013 del 24 giugno 2013
Modificato con delibera C.C. n. 10/11711/2014 del 31 marzo 2014

INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei parenti II grado</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Dichiarazioni successive</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Moduli delle dichiarazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Modalità dei termini del procedimento – Diffida ad adempiere - Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Obblighi di titolari di cariche elettive</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Pubblicità della situazione patrimoniale</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Norma transitoria</i>	<i>Pag. 7</i>

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. In osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 441 del 05/07/1982 e dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in particolare dagli artt. 14, 47 e 52, le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali;
- b) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati degli Enti o Istituti Privati, al cui funzionamento il Comune concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,00.
- c) ai Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali delle società al cui capitale il Comune concorra nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
- d) ai Presidenti ed ai Direttori Generali delle aziende speciali dell'Ente di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
- e) al personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto ha disposto l'art. 17, comma 22, della Legge 15/05/1997, n. 127.

ARTICOLO 2

Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato **1), 1bis) e 1A)**, con la quale indicare:

- a) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
- c) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;

I beni di cui al precedente punto a), vanno dichiarati per la quota del titolare della carica anche se in proprietà o in contestazione con soggetti terzi che non vi consentano.

La dichiarazione contiene la formula *“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* e deve essere sottoscritta e datata dal dichiarante.

2. Alla dichiarazione devono allegarsi i seguenti documenti:

- a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF o stralcio della stessa che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza;
- b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula “*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*” seguita dalla data e dalla firma.

A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (allegato **1B**).

La dichiarazione di cui alla presente lettera b) deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive.

3. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

ARTICOLO 3

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti fino al II grado

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a), per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei parenti fino al II grado (figli, nipoti (figli dei figli), genitori, fratelli e nonni) (allegato **1C**).

2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a).

3. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, attestandolo, qualora il coniuge non separato ed i parenti fino al secondo grado non vi consentano.

ARTICOLO 4

Dichiarazioni successive

1. Le ulteriori dichiarazioni annuali, rese nel corso del mandato, devono essere presentate entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, unitamente ad una dichiarazione per segnalare le variazioni intervenute nello stato patrimoniale o conferma dello stato patrimoniale (allegato **2**).

2. Alla dichiarazione deve, in ogni caso, allegarsi copia della dichiarazione dei redditi del dichiarante e del coniuge e dei parenti fino al II grado se consenzienti (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a).

ARTICOLO 5

Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i Consiglieri, Sindaco o Assessori uscenti devono presentare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata (allegato **3**).

2. In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono

tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a) .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del soggetto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 2.

ARTICOLO 6 **Moduli delle dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni vengono effettuate sui moduli rilasciati dalla Segreteria Generale secondo i modelli **1), 1bis), 1A), 1B), 1C), 2), 3), 4), 5)** allegati, che formano parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 **Modalità e termini del procedimento - Diffida ad adempiere - Sanzioni**

1. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a ciascun Consigliere, al Sindaco, agli Assessori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.

2. Decorso i termini per la consegna, il Presidente del Consiglio Comunale, relativamente ai consiglieri, ed il Sindaco, relativamente agli assessori, inviano agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione, **ad esclusione dell'obbligo di cui all'art. 5 per il quale provvederà l'Ufficio Assistenza agli Organi.**

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il **Segretario Generale** diffida, a mezzo raccomandata A.R., l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa; **copia della diffida è altresì inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.**

4. Se i soggetti di cui ai precedenti commi, diffidati, non adempiono nei termini assegnati o non forniscono giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui agli **artt. 2, 4 e 5** comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet del Comune.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L. 689/1981).

L'organo competente ad irrogare la sanzione è il **Dirigente ordinariamente preposto all'irrogazione delle sanzioni amministrative ex lege 689/1981.**

5. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. **2 e 4** comporteranno per i consiglieri comunali, l'iscrizione all'ordine del giorno della comunicazione dell'inadempienza al Consiglio Comunale da parte del Sindaco che proporrà allo stesso la sanzione della censura.

ARTICOLO 8
Obblighi di titolari di cariche direttive

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lett. b), e 3, 4 e 5, si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 1, lett. b), c), e d) del presente regolamento.
2. Il Dirigente competente, con apposito provvedimento, individua gli Enti, gli Istituti e le Società le cui cariche comportino, per i soggetti indicati al precedente art. 1, lett. b), c) e d), l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 2, ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lett. b), e 3, 4 e 5, si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 1, lett. e) del presente regolamento.
4. I dirigenti comunali presentano al Sindaco, tramite la Segretaria Generale, la documentazione e le dichiarazioni relative al proprio stato patrimoniale.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 presentano le dichiarazioni relative al proprio stato patrimoniale su modelli conformi a quelli riportati in allegato **4) e 5)**. Agli stessi soggetti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, stabilendo che in caso di inadempimento totale o parziale è prevista la menzione di tali inadempienze nel bollettino e nell'apposita sezione del sito internet di cui al successivo art. 9 e per i dirigenti comunali anche l'eventuale sanzione disciplinare secondo le procedure e la gradualità di cui al CCNL – personale dirigente del comparto Regioni ed Enti Locali.

ARTICOLO 9
Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Concluse le procedure di cui al precedente articolo 7, la Segreteria Generale provvede alla redazione di un apposito bollettino per la pubblicazione, in estratto, dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste all'art. 2, comma 1, all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), all'art. 4, all'art. 5, rese dai soggetti di cui all'art. 1, lett. a) e dai soggetti di cui all'art. 1, lett. b), c) e d) con esclusione delle dichiarazioni di cui all'art. 2 comma 2, lett. b). Nello stesso bollettino è riportato, per ciascun soggetto, l'importo del reddito complessivo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi, o stralcio di essa, depositata nei modi sopra richiamati; nello stesso sono anche riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze, previste dal regolamento. Analogamente si procederà a redigere separato bollettino per i soggetti di cui all'art. 1, lett. e)

2 La diffusione delle notizie riportate nelle dichiarazioni rese dai Consiglieri, dal Sindaco, dagli Assessori ed agli altri soggetti obbligati di cui all'art. 1, lett. b), c) e d) ed e), ha luogo mediante la pubblicazione del bollettino all'Albo Pretorio on line del Comune per gg. 15 e mediante la pubblicazione nel formato stabilito dalla legge (formato aperto e riutilizzabile) nelle sezioni dedicate del sito Internet del Comune di Ferrara.

Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 3), se consenzienti, o l'evidenza del mancato consenso dovranno essere pubblicate sul sito internet del Comune non in formato aperto e riutilizzabile.

Per i soggetti di cui agli artt. 1), lett. a) e 3), i dati e le informazioni patrimoniali rimarranno pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato ed i dati relativi non verranno trasferiti nelle sezioni di archivio.

3. La documentazione originale è conservata presso la Segreteria Generale, che dispone in ordine

alle richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.

5. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato anche mediante richiesta al Segretario Generale di copia del bollettino, da rilasciare senza il pagamento di alcun onere.

ARTICOLO 10
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le dichiarazioni dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore.